



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2025-2026

Comunicato Ufficiale N. 220 del 30/12/2025

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 30 ottobre 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, CHIARA CECINELLI,
ALESSANDRO DI MATTIA, GIUSEPPE SANSOLINI, LIVIO ZACCAGNINI

8) RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE MAIER ALESSIO MATTIA (CIRCOLO MASTER 97), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 30/09/2029, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.31 C5 DEL 01/10/2025

(Gara: CIRCOLO MASTER 97 – LAZIO SUD ACADEMY del 26/09/2025 – Campionato Juniores C5 Regionale Maschile)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 140 del 31/10/2025

Con delibera pubblicata il 01.10.2025 sul C.U. n.31 del Comitato Regionale Lazio - attività di calcio a 5 - il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara CIRCOLO MASTER 97 – LAZIO SUD ACADEMY del 26/09/2025 – Campionato Juniores C5 Regionale Maschile, irrogava al calciatore espulso Alessio Mattia Maier (Circolo Master 97) la sanzione della squalifica fino al 30/09/2029 con la seguente motivazione: “[...] **Espulso al 31° del primo tempo in quanto, entrando indebitamente sul terreno di gioco dalla panchina, si avvicinava all'Arbitro con atteggiamento minaccioso protestando in maniera veemente.**

Al termine della gara lo stesso, dopo aver forzato il cancello di ingresso al terreno di gioco, spintonando via con la forza un Dirigente della propria squadra che lo presidiava, entrava su terreno stesso, si dirigeva verso l'Arbitro e lo colpiva con due violenti colpi alle spalle in zona occipitale.

A seguito di ciò, il Direttore di gara cadeva a terra e sbatteva violentemente la testa restando sdraiato al suolo, pur se vigile. Veniva richiesto l'intervento delle Forze dell'ordine che arrivavano pochi minuti dopo e l'intervento del 118, che sopraggiungeva dopo oltre un'ora, che provvedeva a trasportare l'Arbitro presso il Pronto Soccorso del Policlinico di Tor Vergata di

Roma, dove veniva refertato per "aggressione fisica", con medesima diagnosi ed una prognosi di circa 7 giorni. Sanzione da considerare ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 35, com. 7, del CGS e riportate nel C.U. 49/A del 12.10.2022. [...]".

Avverso detta provvedimento il calciatore Alessio Mattia Maier ha proposto reclamo, ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, chiedendo in via principale l'annullamento della sanzione; in via subordinata, la sua riduzione in misura proporzionata alla effettiva gravità dei fatti in esame.

Il reclamo è affidato ai seguenti motivi.

Non corrispondenza dei fatti accaduti a quanto descritto nel provvedimento impugnato.

Deduce il reclamante che non corrisponderebbe al vero l'affermazione del provvedimento impugnato laddove è riportato che il Maier al termine della partita sarebbe entrato nel terreno di gioco *"dopo aver forzato il cancello di ingresso al terreno di gioco, spintonando via con la forza un Dirigente della propria squadra che lo presidiava"*.

Nel reclamo si richiama, al riguardo, il referto arbitrale, ove non è riportata forzatura del cancelletto né di alcuna spinta ad un dirigente della propria squadra; di contro, il referto darebbe atto che:

In una prima fase, *"al minuto 31 del primo tempo "l'arbitro espelleva il Maier perché si alzava in piedi dalla propria panchina proferendo minacce ed offese e nell'immediatezza entrava indebitamente all'interno del terreno di gioco ...con comportamento minaccioso"* e che per allontanarlo definitivamente doveva intervenire il Dirigente ... sig. F.S. che spingendolo con forza lo faceva uscire definitivamente dal terreno di gioco; di talché, deduce il reclamante, risulterebbe che sia stato il calciatore ad aver subito una spinta dal dirigente per farlo uscire dal campo e non il contrario;

a seguito di tale espulsione, il referto arbitrale non riporta ulteriori riferimenti al calciatore (sino all'episodio verificatosi al termine della gara), limitandosi a menzionare un raggruppamento di *"circa n.15 persone"* riconducibili alla società A.S.D. Circolo Master 97 che proferivano insulti all'indirizzo dell'arbitro, il quale, per tale motivo, si faceva scortare dal sig. C. M. per raggiungere lo spogliatoio alla fine del primo tempo;

dopo il triplice fischio, mentre si dirigeva verso il centrocampo, l'arbitro veniva colpito da dietro al collo con due colpi che lo facevano cadere violentemente, battendo la testa sul terreno. Il reclamante rileva come dal referto non risulti che l'arbitro abbia effettivamente visto l'autore e sostiene, quindi, che l'identificazione del calciatore sia basata su una supposizione, dedotta dal fatto che in un assembramento alcuni tesserati lo avrebbero allontanato perché riconosciuto come l'espulso nonché dalla conferma dell'allenatore M.F. la quale sarebbe poco chiara perché intervenuto dopo, senza indicazioni su posizione e visuale al momento dei fatti.

Infine, il reclamante rileva che il referto del Pronto Soccorso non riporterebbe segni obiettivi (ematomi, escoriazioni o lesioni) coerenti con i due colpi e con i due impatti occipitali descritti.

Ad avviso del reclamante, gli elementi sopra richiamati corroborerebbero la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall'atleta.

In base a tale ricostruzione, lo stesso avrebbe protestato animatamente nei confronti del Direttore di gara sino al momento dell'espulsione, per poi allontanarsi dal terreno di gioco senza contestare il provvedimento disciplinare adottato.

Al termine dell'incontro, con il solo intento di recriminare e chiedere spiegazioni in ordine a decisioni ritenute sfavorevoli alla propria squadra sino al momento dell'espulsione, sarebbe rientrato sul terreno di gioco.

Sarebbe rientrato correndo in direzione dell'arbitro, che si trovava in zona centrale e stava procedendo verso l'uscita. In tale frangente, mentre il Direttore di gara era rivolto di spalle e dunque non si avvedeva dell'avvicinamento del calciatore, quest'ultimo tentava di arrestare la corsa. Non riuscendovi, involontariamente urtava l'arbitro.

Più precisamente, il calciatore, giunto in prossimità dell'arbitro, per fermare la sua corsa, poneva le mani avanti franandogli addosso e facendolo cadere in terra.

La condotta del calciatore non potrebbe qualificarsi come intenzionale o comunque finalizzata a cagionare lesioni; né, in fatto, risulta aver determinato alcuna lesione personale, a quanto risulterebbe dal referto arbitrale e dalla documentazione sanitaria in atti.

Subito dopo l'accaduto, il calciatore (anche tramite i genitori) avrebbe cercato di far arrivare le proprie scuse all'arbitro, chiedendo ad allenatore e dirigenti di farsene portavoce, ma senza ricevere riscontro. Prima della pubblicazione del Comunicato Ufficiale, non conoscendo le

generalità del direttore di gara, si sarebbe quindi rivolto al proprio difensore, che avrebbe inviato una comunicazione all'A.I.A.; successivamente il calciatore avrebbe trasmesso una lettera formale di scuse all'arbitro sempre tramite A.I.A., e ulteriori scuse alla propria società e ai compagni. La reclamante ha inoltre presentato richiesta di audizione.

Alla riunione del giorno 23.10.2025, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d'Appello ha esaminato il reclamo in epigrafe.

Era presente il reclamante, assistito dal proprio difensore di fiducia, il quale si riportava all'atto di reclamo, insistendo per il suo accoglimento.

Il calciatore ribadiva che la sua intenzione non era quella di arrecare danno al direttore di gara, bensì unicamente quella di chiedere spiegazioni; entrato sul terreno di gioco di corsa, l'arbitro si era girato di spalle e il giocatore, per frenarsi, **vi si era appoggiato** con le mani sulla schiena.

La Corte, riunitasi in camera di consiglio, procedeva alla lettura della documentazione in atti.

All'esito della discussione, la Corte disponeva l'audizione dell'arbitro (C.U. n. 129 del 24.10.2025).

Alla riunione, svoltasi da remoto il 30.10.2025, viene ascoltato l'arbitro, alla presenza di un rappresentante A.I.A.: egli ha confermato il contenuto del referto e ha precisato che i due colpi subiti alle spalle non erano schiaffi o pugni, ma due colpi distinti verosimilmente inferti con l'avambraccio, in modo volontario. Ha, inoltre, chiarito che stava camminando (non correndo) senza fermarsi, elemento che a suo dire esclude un urto accidentale. Ha dichiarato di essersi recato al Pronto Soccorso per confusione e cefalea da trauma cranico e per dolore alla schiena; nei giorni seguenti ha assunto antidolorifici, con miglioramento progressivo in 4-5 giorni.

Conclusa l'audizione del Direttore di gara, la Corte, riunita in camera di consiglio, procede alla valutazione della fattispecie in esame.

Ciò premesso, questa Corte ritiene infondato il reclamo e reputa corretto l'inquadramento giuridico operato dal giudice di primo grado, nonché congrua la sanzione irrogata, per le ragioni di seguito esposte.

Preliminarmente, osserva il Decidente come la ricostruzione fattuale riportata analiticamente nel supplemento di referto arbitrale risulti puntuale e coerente nel descrivere **plurimi elementi che riconducono l'autore del gesto al Sig. Maier, odierno reclamante**.

Né, peraltro, è in discussione **uno scambio di persona**, né la **materialità del gesto ex se (elemento oggettivo)**, ovvero **i colpi** inferti e subiti.

Il profilo che residua attiene esclusivamente all'**elemento psicologico** della condotta e alla sua **lesività**, dovendosi verificare la sussistenza dei presupposti applicativi dell'**art. 35 CGS**, segnatamente dei **commi 1 e 4**, considerata l'entità della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo è stata (sino al 30.09.2029).

In tale prospettiva, occorre dunque accertare se il comportamento ascritto integri "**condotta violenta**" quale **atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale**, concretizzantesi in un'azione **impetuosa e incontrollata**, connotata da **volontaria aggressività**, posta in essere in occasione o durante la gara nei confronti dell'ufficiale di gara (art. 35, comma 1, CGS), nonché se da tale condotta sia derivata **lesione personale** attestata da referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, presupposto che fonda l'applicazione della **sanzione minima di quattro anni** (art. 35, comma 4, CGS).

A tal proposito, deve rilevarsi come dal supplemento di referto arbitrale che, come noto costituisce fonte di prova privilegiata ex art. 61 CGS, sia riportato che il calciatore Maier (calciatore di riserva), a seguito di una decisione arbitrale in favore della squadra avversaria si alzava dalla panchina proferendo minacce e offese nei riguardi del direttore di gara con espressioni del seguente tenore: "**che cazzo stai a fa, ti ammazzo, ti aspetto fuori**" ed entrava indebitamente nel terreno di gioco con fare minaccioso ed aggressivo nei riguardi dello stesso avvicinandosi alla sua persona e arrestandosi a circa un metro solo grazie al pronto intervento di alcuni compagni che a fatica riuscivano a bloccarlo.

Il direttore di gara, quindi, lo espelleva con cartellino rosso e il giocatore, alla notifica del provvedimento assumeva nuovamente il comportamento minaccioso verso la persona del direttore di gara tanto che per allontanarlo doveva intervenire il dirigente F.S. che spingendolo con forza lo faceva uscire definitivamente dal terreno di gioco.

Il gioco riprendeva, tuttavia, mentre si trovava ancora nel terreno di gioco, nei pressi del cancello di uscita, si raggruppavano circa quindici persone, riconducibili al Circolo Master 97 per via dei colori sociali indossati, i quali proferivano insulti contro il direttore di gara.

A quel punto, per tutelare la propria incolumità l'arbitro richiedeva il supporto del dirigente accompagnatore ufficiale C.M. della medesima squadra affinché lo accompagnasse fino allo spogliatoio; uscendo dal tdg le persone del gruppo continuavano ad insultarlo *“non capisci un cazzo, svegliate, siete tutti uguali!”*. Al termine dell'intervallo il direttore di gara rientrava nel tdg sempre accompagnato dal sig. C.M., notando nuovamente la presenza del gruppo di persone sopra menzionato. **Subito dopo il triplice fischio**, mentre il direttore di gara si avviava camminando dalla panchina assegnata alla squadra avversaria verso il centrocampo, **veniva colpito da dietro (specificava di essere stato colpito alle sue spalle) all'altezza del collo con due colpi inaspettati che gli causavano una violenta caduta, facendogli sbattere la testa sul terreno di gioco, provocandogli forte dolore alla testa e alla schiena**; il direttore di gara non perdeva conoscenza. Nell'immediatezza della caduta, a fatica, lo stesso si girava supino ed allora notava anche attratto dalle urla che si creava un raggruppamento di persone appartenenti ad entrambe le squadre le quali allontanavano, fino a portarlo fuori dal terreno di gioco, il calciatore Maier, riconosciuto chiaramente dall'arbitro malgrado indossasse in quel frangente la tuta societaria.

In soccorso del direttore di gara intervenivano entrambi gli allenatori delle due squadre, prestando il massimo supporto onde salvaguardarne lo stato psico-fisico.

In particolare, l'allenatore della squadra Circolo Master 97 si scusava per l'accaduto e, di sua spontanea volontà, confermava al Direttore di gara che l'autore dell'aggressione era il giocatore Maier.

Dopo circa venti minuti, sopraggiungevano le Forze dell'Ordine e, a seguire l'ambulanza, che prestava soccorso e trasportava l'infortunato presso il Pronto Soccorso Ospedaliero.

Ciò posto, **quanto all'intenzionalità**, la relativa valutazione non può essere isolata dal contesto già descritto nel supplemento di referto arbitrale (fonte di prova privilegiata ex art. 61 CGS), che fotografa un atteggiamento del calciatore, **già al 31° del primo tempo**, connotato da minacce esplicite, modalità aggressive e necessità di contenimento da parte dei compagni e, successivamente, di intervento del dirigente per l'allontanamento effettivo dal terreno di gioco anche dopo la notifica dell'espulsione.

È dunque nel solco di tale antecedente — già caratterizzato da aggressività verbale verso l'Ufficiale di gara — che si colloca l'episodio successivamente verificatosi **dopo il triplice fischio**, consistito in **due colpi portati** all'altezza del collo, con esito immediato di **caduta** a terra e impatto della testa sul terreno.

Proprio la caduta, per come descritta dal Direttore di gara, peraltro, costituisce ulteriore dato oggettivo rilevante, poiché evidenzia una forza verosimilmente incompatibile con un contatto minimo o trascurabile, e invece compatibile con i profili di cui all'art. 35 CGS sopra citato.

Ancora, assumono specifico rilievo le circostanze immediatamente successive, sempre riportate nel referto: l'allontanamento del calciatore sino a portarlo fuori dal terreno di gioco, l'intervento degli allenatori e, in particolare, le **scuse** rese dall'allenatore della stessa squadra del reclamante, che, **di sua spontanea volontà**, confermava al Direttore di gara che l'autore del gesto fosse il proprio giocatore Maier; e senza che risulti, nell'immediatezza tantomeno successivamente, alcuna presa di posizione “riparatoria” da parte della medesima squadra volta a qualificare il gesto del calciatore come involontario o meramente accidentale.

Tale quadro, già di per sé significativo, risulta **ulteriormente corroborato** dai chiarimenti resi dal direttore di gara in sede di audizione innanzi a Questa Corte, il quale ha **confermato integralmente** quanto già riportato nel supplemento di referto e ha fornito ulteriori puntualizzazioni di dettaglio sulla dinamica, precisando che i due colpi subiti alle spalle **non** erano riconducibili a schiaffi o pugni, bensì a **due colpi distinti**, verosimilmente inferti con l'**avambraccio**, in modo volontario.

Il direttore di gara ha, inoltre, chiarito che, al momento dell'episodio, egli **stava camminando, non correndo e di non aver arrestato il cammino**; circostanza che, nella sua prospettazione, rende ancor meno compatibile la dinamica con un contatto fortuito da “mancata frenata” e/o di un urto involontario, prospettati dal reclamante.

Orbene, fermo restando il valore di prova privilegiata del referto e il quadro complessivo ivi descritto, la prospettazione difensiva del reclamante, imperniata sull'asserito urto involontario conseguente a una corsa non arrestata, non appare convincente né idonea a ridimensionare quanto emerge dalla fonte ufficiale.

Invero, il reclamante afferma di essere rientrato sul terreno di gioco correndo in direzione dell'arbitro con l'intento di chiedere spiegazioni e di aver tentato di arrestare la corsa senza riuscirvi, finendo così per urtare involontariamente il Direttore di gara, "ponendo le mani avanti" e franandogli addosso.

Anche a voler ritenere comprensibile che, a gara conclusa, egli abbia accelerato il passo per raggiungere l'Ufficiale di gara prima che questi lasciasse il terreno di gioco, la ricostruzione difensiva presenta, tuttavia, punti che restano privi di un adeguato riscontro.

In primo luogo, **non risulta chiarito** per quale ragione il reclamante **non sarebbe riuscito ad arrestarsi**. L'espressione "non riuscendovi" resta generica e non è accompagnata dall'indicazione di alcuna circostanza concreta che avrebbe impedito la frenata (scivolamento, perdita di equilibrio, ostacoli, spinta di terzi).

In difetto di tali elementi, la mancata frenata rimane un dato meramente assertivo e non spiega, in termini causali, chi o che cosa avrebbe impedito al calciatore di fermarsi.

In secondo luogo, la versione del reclamante non si presenta agevolmente conciliabile con la dinamica descritta dall'Ufficiale di gara.

Il reclamante, infatti, prospetta un contatto sostanzialmente "unitario", riconducibile all'azione di **appoggiarsi con le mani** per arrestare la corsa, "franandogli addosso" come se si fosse trattato di una **spinta** e/o di un **urto** da perdita di equilibrio dell'agente. Diversamente, nel supplemento di referto arbitrale il Direttore di gara riferisce di essere stato attinto **alle spalle** con **due colpi inaspettati**, con immediata **caduta** e impatto della testa sul terreno.

La differenza non è meramente terminologica.

Al contrario, essa attiene alla struttura stessa dell'evento: un "appoggio" delle mani accompagnato dal peso del corpo, idoneo a far perdere l'equilibrio, tende fisiologicamente a configurarsi come **un unico contatto continuativo**; viceversa, la descrizione di due colpi distinti evoca, più plausibilmente, una sequenza di atti separati, percepiti come tali, e non un semplice urto da arresto della corsa.

Quanto sopra rende meno persuasiva la ricostruzione dell'accidentalità offerta dal reclamante.

A ciò si aggiunge che l'esito immediato, ossia la **caduta**, segnala in ogni caso l'espressione di una **forza decisamente apprezzabile e impetuosa**, difficilmente riconducibile a un contatto minimo o meramente fortuito quale quello descritto dal reclamante.

Ulteriore rilievo assume, altresì, il contenuto complessivo delle dichiarazioni della società Circolo Master 97 (in atti), che non reca alcun elemento volto a negare la riferibilità dei fatti al proprio tesserato Maier, o ad attenuarne la portata (quale, ad esempio, l'allegazione di un equivoco, l'errore di identificazione, la mancanza di volontarietà o l'assenza di intenzionalità della condotta).

Al contrario, la società ha espressamente dichiarato che il giocatore, a fine gara aveva forzato il cancelletto del campo di gioco, per rientrare dopo la sua espulsione, aggredendo dapprima il vice presidente della stessa squadra Circolo Master 97 che presidiava l'entrata e l'uscita dallo stesso terreno di gioco, e subito dopo l'arbitro.

La documentazione in atti riporta, altresì, che l'intero *staff* presente in campo avrebbe tentato di fermare il calciatore, senza, tuttavia, riuscirvi in ragione della distanza (circa 20 metri) tra cancelletto e direttore di gara (che era al centro campo per i saluti finali); subito dopo, lo stesso veniva infine allontanato "di peso" dallo staff.

Ancora, dalla su citata documentazione in atti è riportato che nell'immediatezza dei fatti, la società ha indicato espressamente il calciatore quale autore dell'aggressione, nonché adottato una serie di iniziative: chiamata immediata delle Forze dell'Ordine; allontanamento del tesserato dalla struttura e da ogni attività a tempo indeterminato; comunicazione delle decisioni alla famiglia del giocatore, presente al campo; offerta del massimo supporto all'arbitro, sia personale sia legale.

Nel documento su richiamato la società ha menzionato, altresì, il proprio regolamento interno (in atti), nel quale si legge, tra l'altro: "*rispetto verso compagni, allenatore, dirigenti, arbitro e pubblico (...)*" e "*non si discutono le decisioni dell'arbitro*", rappresentando di essersi sempre distinta per valori di rispetto e disciplina e che i suoi compagni di squadra avrebbero preso le distanze dal calciatore, rimuovendolo il giorno stesso da ogni gruppo, e avrebbero invitato l'arbitro presso la struttura non appena possibile, al fine di rimarcare la propria estraneità rispetto a quanto accaduto.

A tal riguardo, la Corte osserva come tali reazioni, immediate e formalmente incisive poste in essere dalla società e dai compagni di squadra, costituiscano elementi di particolare rilievo: di norma, infatti, in presenza di una ricostruzione infondata, errata o imprecisa, è piuttosto frequente

che la società di appartenenza del soggetto accusato tenda a sostenerne le ragioni a propria discolpa.

Nella fattispecie in esame, se la ricostruzione fosse stata priva di fondamento, una reazione di tale portata della società e dei compagni di squadra risulterebbe difficilmente spiegabile, perché abnorme e irrazionale rispetto all'interesse tipico della società a tutelare il proprio atleta.

Nel caso in parola, invece, è avvenuto l'opposto, con una reazione netta e severa, coerente con la *gravità* del narrato, rafforzando l'idea di un episodio percepito come tanto *grave* quanto isolato, rispetto al quale la stessa squadra del giocatore ha inteso prendere inequivocamente le distanze.

Infine, ad avviso di Questa Corte, non condivisibili appaiono le argomentazioni di controparte tese a ridimensionare la portata lesiva del gesto nella sua intrinseca gravità, laddove, richiamando il referto di Pronto Soccorso, valorizza il dato anamnestico sostenendo che la dinamica sarebbe stata riferita dal reclamante e, al contempo, deduce che l'assenza di segni obiettivi esterni (quali ematomi, escoriazioni o lesioni) non sarebbe coerente con i colpi e con gli impatti descritti.

Sul punto, va premesso che tale profilo viene scrutinato dalla Corte ai fini della verifica del presupposto di cui all'art. 35, commi 1 e 4, CGS, in relazione alla proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dei fatti e, dunque, alla corretta dosimetria della stessa; ciò nondimeno, la lettura prospettata dal reclamante non può essere accolta, poiché dal referto di P.S. ove l'arbitro era giunto trasportato dall'ambulanza, risulta refertata una prognosi di sette giorni clinici, con annotazione sia della dinamica della riferita aggressione — colpi ricevuti in zona occipitale e caduta — sia della sintomatologia lamentata, comprendente cefalea, vertigini e dolore alla colonna e alla regione lombosacrale, inquadrata come trauma cranico con correlata prognosi.

Ne consegue che la mancata indicazione di specifiche lesioni cutanee o di ecchimosi non è elemento idoneo, di per sé, a svalutare la gravità dell'evento né a scalfire la ricostruzione dei fatti, tanto più in presenza di una narrazione costante e convergente tra referto arbitrale, dichiarazioni rese e riscontri clinici, con prognosi formalmente attestata, risultando pienamente soddisfatti i presupposti di cui all'art. 35 CGS c. 1 e 4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, i fatti risultano provati e la sanzione irrogata è congrua alle previsioni del CGS.

Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltato il reclamante, sentito l'arbitro,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 13 novembre 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, ILENJA MEHILLI,
GIAMPAOLO PINTO, GIUSEPPE SANSOLINI, LIVIO ZACCAGNINI

30) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CASTEL SAN PIETRO ROMANO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE LA FALCE EMILIANO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.136 LND DEL 30/10/2025

(Gara: ROBUR GEMINI – CASTEL SAN PIETRO ROMANO del 26/10/2025 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 161 del 14/11/2025

Con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale N° 136 del 30/10/2025 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara **ROBUR GEMINI – CASTEL SAN PIETRO ROMANO del 26/10/2025 – Campionato Prima Categoria**, irrogava la sanzione della squalifica per cinque gare effettive a *LA FALCE EMILIANO (CASTEL SAN PIETRO ROMANO) perché “[...] Espulso per doppia ammonizione, posizionatosi all'esterno del terreno di gioco rivolgeva all'arbitro espressioni offensive. (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS) [...]”*.

Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante contestava la decisione del giudice sportivo asserendo che l'eccessiva afflittività della condotta. Per l'effetto, la reclamante chiedeva la riduzione della sanzione.

La reclamante non presentava richiesta di audizione. Alla riunione del giorno 13 novembre 2025, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d'Appello esamina il reclamo in epigrafe. La Corte, riunitasi in camera di consiglio, procedeva alla lettura del referto arbitrale. Dalla lettura del referto arbitrale, risulta che il giocatore, al 24' del 2T veniva espulso per doppia ammonizione (proteste e comportamento antisportivo) e dopo la notifica del provvedimento, una volta fuori dal terreno di gioco, in occasione di un fallo, protestava veementemente da fuori contro l'arbitro, dandogli del “coglione” mentre chiedeva che un calciatore della squadra avversaria fosse ammonito. Ciò posto, osserva il decidente come il reclamo sia meritevole di accoglimento nei limiti appresso indicati. La condotta posta in essere dal giocatore, come descritta nel referto di gara che come noto costituisce fonte di prova privilegiata ex art. 61 CGS, è senz'altro sussumibile sub art. 36 comma 1, lett. a) CGS, come correttamente indicato dal Giudice Sportivo. La norma, a seguito della novella di aprile 2023 (la quale ha inasprito, raddoppiandole, tutte le sanzioni ivi indicate) prevede che: “[...] *Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara; [...]”*. Ciò posto, sotto il profilo della dosimetria della sanzione, osserva la Corte che sussistano i presupposti per non procedere al cumulo della sanzione minima prevista dall'art. 36 c. 1 CGS con la squalifica di una giornata derivante dall'espulsione in campo, attesa l'unicità del contesto in cui è stata posta in essere la condotta irrispettosa, pressoché coincidente con il momento dell'espulsione, nonché l'assenza di altre circostanze aggravanti. Alla luce delle considerazioni che precedono, la questa Corte,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore La Falce Emiliano a 4 gare. Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 20 novembre 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, CHIARA CECINELLI, ALDO GOLDONI, BARBARA STUDER, LIVIO ZACCAGNINI

34) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ALBALONGA SSD A R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 800,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.57 SGS DEL 30/10/2025

(Gara: SPES MONTESACRO – ALBALONGA SSD A R.L. del 25/10/2025 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 171 del 21/11/2025

Con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 30/10/2025 Attività di Settore Giovanile e Scolastico, il Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara del 25/10/2025, irrogava la sanzione dell'ammenda di euro 800,00 alla ALBALONGA SSD A R.L. perché *"[...] al termine della gara mentre l'arbitro si accingeva a lasciare l'impianto sportivo proprio sostenitore nel rivolgendogli frasi offensive e minacciose lo spintonava con veemenza alle spalle costringendolo a fare alcuni passi in avanti evitando di cadere a terra. Tentava, quindi, nuovamente di raggiungerlo venendo, però, fatto allontanare da persone non identificate. Alcuni sostenitori della squadra ospitante dovevano adoperarsi per garantire l'incolumità dell'arbitro scortandolo fino alla propria autovettura. Sanzione così determinata in considerazione dell'aspetto diseducativo in gara di Settore giovanile [...]"*. Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante contestava la decisione del giudice sportivo sostenendo: l'insussistenza dei presupposti minimi per l'addebito alla società; mancata specificazione, da parte dell'arbitro, delle modalità di identificazione del sostenitore della squadra quale responsabile delle condotte contestate; interruzione del nesso causale per contesto spazio temporale dell'evento; carenza di istruttoria e omessa valutazione delle misure correttive poste in essere dalla società; eccessiva afflittività della sanzione irrogata, deduce l'insussistenza dei presupposti per l'imputazione dei fatti alla propria responsabilità. La reclamante ha presentato richiesta di audizione.

Alla riunione del giorno 20 novembre del 2025, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d'Appello esamina il reclamo in epigrafe. E' presente il presidente della società reclamante, assistito dal proprio difensore di fiducia, il quale si riporta all'atto di reclamo insistendo per il suo accoglimento. La reclamante rappresenta che l'impianto non era nella propria disponibilità e che l'episodio si sarebbe verificato in un momento successivo al termine della gara, quando i tesserati risultavano già allontanati. La Società evidenzia, inoltre, l'assenza di elementi certi circa l'identità degli autori e la loro riconducibilità a sostenitori o soggetti riferibili alla medesima. Pur non ponendo in dubbio la buona fede dell'arbitro, contesta l'automatica attribuzione della responsabilità alla Società in difetto di un accertamento univoco. Ancora, la società deduce che all'atto della notifica del provvedimento, il Presidente si è attivato convocando i genitori della squadra Under 16, dichiarando l'inaccettabilità di simili condotte; tuttavia, tutti i genitori avrebbero negato i comportamenti contestati, rendendo di fatto impraticabile l'adozione di provvedimenti interni.

In conclusione, la Società chiede l'accoglimento del reclamo con annullamento della sanzione; in subordine, chiede la riduzione della stessa, ferma restando la necessità di chiarire puntualmente la dinamica e individuare i responsabili, riconosciuta la gravità dell'aggressione ai danni dell'ufficiale di gara. La Corte, riunitasi in camera di consiglio, procede alla lettura del referto arbitrale, da cui risulta che al termine della gara Spes Montesacro - Albalonga, disputata in data 25 ottobre con inizio alle ore 16:30, un soggetto, certamente identificato come genitore e tifoso della squadra ospite Albalonga, rivolgeva al direttore di gara le seguenti espressioni offensive: *"Arbitro, pezzo di merda, sei riuscito a farci pareggiare una partita, figlio di puttana..."* accompagnando tali parole con ulteriori insulti pesanti e gravemente offensivi. Malgrado l'arbitro cercasse di ignorarlo, lo stesso lo

rincorreva e, da dietro, lo spintonava con entrambe le mani sul borsone, facendogli perdere l'equilibrio e costringendolo a compiere tre passi in avanti, rischiando seriamente di cadere a terra. Con atteggiamento aggressivo e rabbioso, l'individuo si proiettava con veemenza verso il direttore di gara, tentando palesemente di entrare in contatto con lo stesso. Solo l'intervento di tre persone, che lo fermavano fisicamente, impediva che lo stesso lo raggiungesse e portasse a compimento l'azione violenta. Egli appariva estremamente alterato e minaccioso, lasciando intendere con chiarezza la volontà di arrecare ulteriori danni fisici al direttore di gara. Successivamente, l'arbitro veniva accompagnato e scortato fino alla propria autovettura da due genitori di alcuni ragazzi della squadra di casa e grazie al loro aiuto il direttore di gara lasciava in sicurezza l'impianto sportivo. Ciò posto, osserva il decidente come il reclamo sia meritevole di parziale accoglimento per i motivi appresso indicati.

Preliminarmente, giova evidenziare come prive di pregio risultino le argomentazioni prospettate dalla reclamante in ordine ad una presunta genericità e insussistenza di elementi idonei ad identificare nell'individuo che ha posto in essere le gravi condotte nei riguardi del direttore di gara, un sostenitore della Albalonga S.S.D. a R.L.. La ricostruzione fattuale contenuta nel referto arbitrale – che come noto costituisce fonte di prova privilegiata ex art. 61 CGS – circa il soggetto autore delle condotte contestate, “certamente” identificato come genitore e tifoso della squadra ospite Albalonga, è coerente con la frase riportata testualmente dal direttore di gara: *Arbitro, pezzo di merda, sei riuscito a farci pareggiare una partita, figlio di puttana..*”. Dagli atti ufficiali di gara risulta che l'incontro si è concluso in parità, con il punteggio 2-2: la Albalonga ha realizzato due reti, entrambe nel corso del primo tempo (rispettivamente al 21' e al 25' del 1T), mentre la Spes Montesacro ha conseguito due reti nel corso del secondo tempo (rispettivamente al 38' e al 40). Ne consegue, che la società che ha subito la rimonta della formazione avversaria e che, pertanto, poteva unicamente dolersi del risultato maturato al termine dell'incontro, non poteva che essere la Albalonga SSD a R.L.. Del pari prive di pregio risultano le considerazioni svolte dalla reclamante circa la pretesa interruzione del nesso causale, fondata su un asserito divario temporale e spaziale tra i fatti e il luogo dell'evento, che – secondo la prospettazione della stessa reclamante – sarebbe di consistenza tale da assumere rilievo interruttivo.

Come noto, invero, ai sensi dell'art. 6 commi 3 e 4 CGS :

“ 3. Le società rispondono anche dell'operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime.

4. La società risponde della violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all'interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta dell'intervento della Forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni”.

Ciò premesso, dalla lettura del referto arbitrale emerge che i fatti contestati si sono verificati al termine dell'incontro e in luoghi comunque riconducibili all'area di gara: lo stesso direttore di gara dà atto di essere stato scortato fino alla propria autovettura da alcuni giocatori della squadra di casa. Ne discende che, tanto sotto il profilo temporale quanto sotto quello spaziale, non è ravvisabile alcuna soluzione di continuità idonea a interrompere il nesso causale. Cionondimeno, sotto il profilo della dosimetria della sanzione, questa Corte ritiene che la misura irrogata dal Giudice di prime cure risulti eccessiva. Considerato che dalla spinta non sono derivate conseguenze lesive né ulteriori effetti pregiudizievoli, e avuto riguardo al principio di proporzionalità tra sanzione e gravità dei fatti, appare congrua la rideterminazione dell'ammenda in euro 600. Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltata la società,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l'ammenda ad euro 600,00.
Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 27 novembre 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: GISELDA TORELLA

Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, ILENJA MEHILLI,
GIUSEPPE SANSOLINI

46) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VILLA ADRIANA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE D'URBANO NICOLO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.156 LND DEL 12/11/2025

(Gara: F.C.PARIOLI A.S.D. – VILLA ADRIANA del 09/11/2025 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 179 del 28/11/2025

Con reclamo inoltrato nei termini, la società Villa Adriana ha impugnato la sanzione della squalifica di cinque gare a carico del proprio calciatore D'Urbano Nicolo.

Veniva ascoltata in sede di audizione la reclamante che ribadiva le proprie doglianze, ammettendo l'errore del ragazzo nel rispondere alle provocazioni ma, allo stesso tempo, evidenziando che il ragazzo era stato oggetto di offese e minacce per tutto il corso della gara.

Dichiara, altresì, che dal video allegato al reclamo si possono sentire chiaramente le frasi rivolte al calciatore da parte di una sostenitrice della squadra avversaria.

Chiede, alla luce di tutto ciò, la riduzione della squalifica a 2 gare.

Preliminarmente occorre rilevare che il referto di gara è fonte di prova privilegiata per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 61 C.G.S. facendo "piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che in esso risulta descritta la condotta del calciatore della reclamante che, al termine della gara, avvicinandosi alla rete di recinzione, compiva gesti non consoni e rivolgeva offese nei confronti della tifoseria ospitante.

Questa Corte, letto il reclamo e valutati gli atti ufficiali, pur considerando il comportamento tenuto deprecabile, ritiene poter addivenire ad una riduzione seppur lieve della sanzione comminata in primo grado, anche in virtù delle circostanze attenuanti evidenziate dalla società in fase di audizione nonché delle provocazioni subite dal tesserato nel corso della gara.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore D'Urbano Nicolò a 3 gare.
Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Ilenja Mehilli

IL PRESIDENTE
F.to Giselda Torella

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 4 dicembre 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, ILENJA MEHILLI,
GIUSEPPE SANSOLINI, BARBARA STUDER, LIVIO ZACCAGNINI

55) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ NORMA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 250,00 E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI FIDANI DAVID E ONNELLI PIETRO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.168 LND DEL 20/11/2025
(Gara: GIULIANELLO CALCIO – NORMA del 16/11/2025 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 189 del 5/12/2025

Con rituale reclamo la società Norma ha impugnato le sanzioni di squalifica a 6 gare irrogate dal Giudice Sportivo ai calciatori David Fidani e Pietro Onnelli per condotta gravemente violenta nei confronti di un tesserato avversario nonché l'ammenda di € 250,00 con obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati comminata perché persone non identificate aggraviavano calciatori avversari e perché tesserati non identificati cagionavano danni agli spogliatoi. A riguardo, con il gravame si deduceva che i danni alla struttura della società ospitante erano preesistenti, che erano stati gli avversari ad aver aggredito i tesserati del Norma e che gli atti di violenza erano stati perpetrati nei confronti del proprio calciatore n. 65.

Veniva ascoltata la reclamante che insisteva per l'annullamento o la riduzione delle sanzioni impugnate.

Preliminarmente occorre rilevare che il referto di gara è fonte di prova privilegiata per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 61 C.G.S. facendo "piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che in esso risulta accuratamente descritti i fatti oggetto del presente procedimento. Il direttore di gara, infatti, riporta come numerosi tesserati della reclamante avessero aggredito ripetutamente un dirigente avversario che si era avvicinato agli stessi alterato e tra questi identificava i calciatori David Fidani e Pietro Onnelli che lo attingevano con plurimi colpi. Ristabilita la calma, poi, sentiva provenire dei forti rumori dallo spogliatoio del Norma in cui successivamente aveva modo di verificare danni alla porta e alla doccia. Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti in relazione alle condotte violente tenute dai calciatori della reclamante, tuttavia le sanzioni devono essere lievemente ridotte per riparametrarle alle previsioni dell'art. 38 C.G.S. e in assenza di conseguenze degli atti tenuti. Sarà da confermarsi anche l'obbligo risarcitorio dei danni dello spogliatoio, non avendo la reclamante fatto verificare la loro preesistenza, dovendo però escludere da essi la rottura della porta di cui non si può con certezza determinarne la causa, cioè se sia stata cagionata dall'interno o dall'esterno. L'entità dell'ammenda va altresì ridotta per ricondurla ai parametri usuali tenuti da questa Corte e tenuto altresì in conto la condotta del dirigente avversario.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo l'ammenda ad euro 150,00 e la squalifica a carico dei calciatori Fidani David e Onnelli Pietro a 4 gare, escludendo altresì dall'obbligo di risarcire i danni, se richiesti e documentati, quelli provocati alla porta dello spogliatoio.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 11 dicembre 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI,
GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

69) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ACCADEMY GIOVANNICASTELLO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE LITRENTA FRANCESCO FINO AL 06/02/2026 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CELATA FILIPPO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.176 LND DEL 27/11/2025

(Gara: POLISPORTIVA OSTIENSE – ACCADEMY GIOVANNICASTELLO del 22/11/2025 – Campionato Juniores Under 19 “B” Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 198 del 12/12/2025

Con reclamo ritualmente proposto, la società Accademy Giovannicastello ha impugnato la sanzione della squalifica di cinque gare del calciatore Filippo Celata, e dell'inibizione sino al 6.2.2026 a carico del dirigente Francesco Litrenta comminate dal Giudice Sportivo per aver entrambi rivolto reiterate espressioni offensive nei confronti dell'arbitro. A riguardo la reclamante sosteneva che il calciatore non avesse pronunciato alcuna espressione offensiva e che il sig. Litrenta fosse un tecnico e non un dirigente, chiedendo quindi la rivasiazione delle sanzioni. Preliminarmente occorre rilevare che il referto di gara è fonte di prova privilegiata per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 61 C.G.S. facendo “piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che in esso risulta accuratamente descritta la condotta dei tesserati della reclamante. Il calciatore Celata, infatti, pronunciava all'indirizzo dell'arbitro frasi ingiuriose che reiterava immediatamente dopo l'espulsione. La fattispecie, quindi, si inquadra pacificamente in quella di cui all'art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. che prevede come sanzione minima la squalifica per 4 giornate in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara. Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti ma pur tuttavia deve essere lievemente ridotta l'entità della sanzione, risultando la grave condotta del calciatore realizzatasi in un unico contesto. Per quanto attiene il sig. Litrenta, invece, lo stesso risulta essere allenatore iscritto nei ruoli del settore tecnico e, pertanto, anche ad esso deve essere applicata la sanzione di cui all'art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. sopra citata e non già l'inibizione di cui al comma 2, lett. a) del medesimo articolo. Egli, infatti, veniva espulso per eccessive proteste e nell'uscire dal campo pronunciava ingiurie nei confronti dell'arbitro, reiterate poi nel corso della gara dall'esterno del recinto di gioco. A riguardo, seppur le prime ingiurie avvenivano in un unico contesto con le proteste, egli le reiterava successivamente quanto era già sugli spalti. Inoltre, come da giurisprudenza consolidata di questa Corte Sportiva, andrà applicata l'aggravante di aver tenuto tali condotte davanti a calciatori del settore giovanile. In ciò il tecnico Litrenta ha contravvenuto ai principi sportivi che impongono all'allenatore di curare la crescita dei giovani calciatori disciplinando anche la loro condotta morale e ha anzi dato loro pessimo esempio. Alla luce di tali evidenze, il sig. Litrenta deve essere sanzionato oltre il minimo edittale con la squalifica di 6 giornate di gara. Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, rideterminando la sanzione a carico dell'allenatore Litrenta Francesco nella squalifica per 6 gare e riducendo la squalifica a carico del calciatore Celata Filippo a 4 gare.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 18 dicembre 2025, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: CARLO CALABRIA, ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI,
ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI, GIAMPAOLO PINTO,

78) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ LIBERI NANTES A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 300,00, SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE PALMAS IGNAZIO PER 2 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE JAMAL DAHIA ABAKER FINO AL 30/06/2027, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.176 LND DEL 27/11/2025 (Gara: LIBERI NANTES A.S.D. – S. FRANCESCA CABRINI 98 del 23/11/2025 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 210 del 19/12/2025

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Liberi Nantes A.S.D.;
esaminati gli atti ufficiali;

preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, commi 2 del C.G.S., poiché tardivo nell'invio del preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n.2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.

Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 2 del C.G.S..
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

80) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SCAURI MARINA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VENTO ARMANDO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.61 SGS DEL 02/12/2025 (Gara: SCAURI MARINA – POLISPORTIVA SFC del 30/11/2025 – Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale Latina)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 210 del 19/12/2025

Con rituale reclamo, la società Scauri Marina ha impugnato la sanzione della squalifica di sei gare a carico del calciatore Armando Vento, comminata dal Giudice Sportivo per aver tenuto una condotta violenta nei confronti di un avversario e per aver rivolto espressioni ingiuriose all'indirizzo dell'arbitro.

A riguardo la reclamante sosteneva che il calciatore non avesse compiuto alcun atto violento e che avesse solo protestato nei confronti dell'arbitro; chiedeva quindi la riduzione della sanzione.

Preliminarmente occorre rilevare che il referto di gara è fonte di prova privilegiata per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 61 C.G.S. facendo "piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che in esso risulta accuratamente descritta la condotta del calciatore della reclamante.

Il sig. Vento, infatti, si lanciava contro un giocatore avversario stratonandolo e, dopo l'espulsione,

teneva un comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara.

Non si configura, quindi, un atto di violenza nei confronti dell'avversario e pertanto, anche alla luce della minor gravità della condotta nei confronti dell'arbitro, deve essere lievemente ridotta l'entità della sanzione comminata dal Giudice Sportiva, fissandola nella misura di cui al dispositivo.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Vento Armando a 4 gare.
Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 30 dicembre 2025

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantageggiato